



Comune di Ravenna

Area Economia e Territorio



REGOLAMENTO CAPANNI DA PESCA E DA CACCIA NORME - Variante art. 09.02 - 2016

ADOTTATO
APPROVATO

Delibera di C.C. N.
Delibera di C.C. N.

del
del

Proposta CCAT novembre 2016



ORIGINALE

IL CAPO SERVIZIO
PROGETTAZIONE URBANISTICA

Ing. Valentino Natali

Elaborazione: Servizio Progettazione Urbanistica

Sindaco
Assessore
Segretario Generale

Michele de Pascale
Federica Del Conte
Dott. Paolo Neri

Capo Servizio
Responsabile Procedimento
Collaboratore

Ing. Valentino Natali
Arch. Francesca Proni
Arch. Raffaella Bendazzi

TESTO COMPARATO

Proposta dell'Ufficio

Proposta della CCAT

(…)

09.00 - RIQUALIFICAZIONE DEI CAPANNI ESISTENTI

09.01 – (…)

09.02 - Tutti i capanni regolarmente esistenti nelle zone A e B come definiti al punto 01.01, potranno riqualificarsi, in ottemperanza a quanto prescritto dal presente Regolamento presentando apposita istanza edilizia o PU (art. I.9 RUE) o PdR di iniziativa privata ~~entro 30 mesi dalla data di approvazione dello stesso (01/08/2014)~~, in adeguamento agli standard minimi di sicurezza e di decoro aventi ad oggetto, in primo luogo, l'eliminazione di tutte le parti costruite con materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente e/o incongrui con il contesto (plastiche, lamiere, gabbie, recinzioni, superfetazioni, ecc.). A tale riqualificazione, realizzata al fine dell'eliminazione dei materiali nocivi e/o pericolosi che persegue standard minimi di sicurezza igienico sanitaria, non si applica l'obbligo dell'adeguamento dimensionale prescritto al punto 09.01 del presente Regolamento nemmeno per gli interventi edilizi successivi, a condizione che:

- le dimensioni legittimate *del capanno esistente* rimangano le stesse. Nel caso in cui la dimensione *del corpo* del capanno esistente *(con la sola esclusione degli spazi coperti, purché in aderenza al capanno stesso e non tamponati sui restanti lati)* superi i 70 mq il progetto di riqualificazione dovrà prevedere anche l'adeguamento a tale superficie massima.
- *la presentazione delle istanze edilizie di riqualificazione, PU, PdR, avvenga entro e non oltre il 31/07/2018 e la comunicazione di fine lavori della riqualificazione avvenga entro tre anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga motivata per un massimo di un anno tassativamente entro il 31/08/2021, al fine di conformare i tempi della riqualificazione con quanto previsto dal regolamento di "Assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia".*

Sono escluse le situazioni non regolarmente autorizzate.

Al fine della presente riqualificazione:

- nelle **zone A** sono ammessi tutti gli interventi previsti al punto 02.02, i quali rimangono comunque assoggettati alla disciplina sovordinata dei Piani Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvati dalle Autorità dei bacini competenti.
- nelle **zone B**, in assenza dei previsti PdR pubblici e delle specifiche indicazioni delle postazioni possibili, sono ammessi tutti gli interventi previsti al punto 02.02, e anche la manutenzione straordinaria (MS).
- nelle **zone A e B** è ammesso:
 - intervenire con PU (art. I.9 RUE) che raggruppi più di un capanno che abbia il medesimo obiettivo di riqualificazione nei termini definiti al presente punto;
 - l'utilizzo dei materiali previsti per la realizzazione dei nuovi capanni al punto 06.01.

I rifiuti prodotti dall'eliminazione di materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente, dovranno essere smaltiti in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

(…)